



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Liquidazione tfr in caso di fallimento: ultime sentenze

Autore: Redazione | 12/03/2020



Scopri le ultime sentenze su: pagamento del Tfr dal Fondo di Garanzia Inps e onere probatorio gravante sul lavoratore; insolvenza del datore di lavoro; richiesta al Fondo di garanzia Inps; intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l'Inps per la corresponsione del Tfr.

Fallimento del datore di lavoro

In caso di **fallimento del datore di lavoro**, il pagamento del t.f.r. da parte del Fondo di Garanzia istituito presso l'Inps richiede che il lavoratore assolva all'onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa di fallimento e che il suo credito è stato ammesso allo stato passivo.

Tribunale Catania sez. lav., 18/12/2019, n.5829

Tutela del lavoratore per il pagamento del Tfr

Ai fini della tutela di cui all'art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982 in favore del lavoratore per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l'INPS, alle condizioni previste dal comma stesso, ogniqualvolta il datore di lavoro non sia assoggettato in concreto a fallimento, sia per condizioni soggettive sia per ragioni oggettive, essendo sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva.

Tribunale Bari sez. lav., 08/10/2019, n.3984

Come ottenere il Tfr dal fondo di garanzia

In caso di fallimento del datore di lavoro, il **pagamento del trattamento di fine rapporto** da parte del fondo di garanzia richiede, secondo la disciplina della l. n. 297 del 1982, art. 2, che il lavoratore assolva all'onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa di fallimento e che il suo credito è stato ammesso allo stato passivo, senza che questo requisito possa essere escluso a seguito della dimostrazione, da parte del lavoratore, che la mancata insinuazione nel **passivo fallimentare** del suo credito è addebitabile alla incolpevole non conoscenza da parte sua dell'apertura della procedura fallimentare, poiché la **legge fallimentare** contiene una serie di disposizioni che assicurano ai terzi la possibilità di conoscenza in relazione ai diversi atti del procedimento e svolgono, quindi, la

funzione di una vera e propria pubblicità dichiarativa.

Cassazione civile sez. lav., 05/04/2019, n.9670

L'assoggettabilità a fallimento del datore

Ai fini della tutela di cui all'art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982 in favore del lavoratore per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore può conseguire le prestazioni del **Fondo di garanzia** costituito presso l'INPS, alle condizioni previste dal comma stesso, ogniqualvolta il datore di lavoro non sia assoggettato in concreto a fallimento, sia per condizioni soggettive sia per ragioni oggettive, essendo sufficiente, in particolare, che il **lavoratore** abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva.

Va accolta la richiesta di **liquidazione al Fondo di Garanzia** qualora il credito del lavoratore sia talmente esiguo da non consentire la assoggettabilità a fallimento del datore di lavoro.

Tribunale Trani sez. lav., 21/11/2018, n.2249

Insolvenza del datore di lavoro dichiarato fallito

L'intervento del **Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS** per la corresponsione del t.f.r., nei casi di insolvenza del datore di lavoro fallito, non è subordinato alla previa escussione degli eventuali obbligati solidali che siano tenuti, anche solo "pro quota", per il medesimo debito, prevedendo la l. n. 297 del 1982 l'accesso diretto alla prestazione previdenziale, salvo una breve dilazione temporale (quindici giorni) dal deposito dello stato passivo ovvero dalla sentenza che decide l'opposizione ad esso, e nessun ulteriore requisito (beneficio d'ordine, beneficio di escussione) che suffraghi la natura sussidiaria della copertura dovuta dal Fondo.

(Nella specie, è stato escluso che la **domanda all'INPS** di corresponsione del t.f.r. fosse condizionata dal previo esperimento da parte del lavoratore, insinuatosi al

passivo del fallimento del datore di lavoro per l'intero credito, delle azioni esecutive nei confronti della società affittuaria d'azienda alla quale era stato trasferito durante il rapporto e che lo aveva retrocesso alla curatela, rimanendo coobbligata "pro quota" ai sensi dell'art. 2112 c.c.).

Cassazione civile sez. lav., 17/10/2018, n.26021

Intervento del fondo di garanzia Inps

In tema di intervento del **Fondo di garanzia gestito dall'Inps**, la verifica da parte del Tribunale fallimentare della non fallibilità dell'imprenditore, ex art. 15, ultimo comma, del r.d. n. 267 del 1942, costituisce presupposto, unitamente alla insufficienza delle garanzie patrimoniali a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata, per l'accesso alle prestazioni del Fondo per il pagamento del TFR e dei crediti di lavoro di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992.

Cassazione civile sez. VI, 06/09/2018, n.21734

Nuovo termine per l'ammissione al passivo

In materia fallimentare, gli eredi non hanno diritto a un nuovo termine per l'ammissione al passivo, se l'originario creditore non lo aveva chiesto malgrado il diritto maturato prima del fallimento. Così la Cassazione ha - respinto la richiesta di **ammissione al passivo** del padre e della moglie di un - lavoratore morto, per avere il Tfr che spettava al congiunto, in quanto la domanda era stata proposta un anno dopo il deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.

Per i giudici, infatti, non c'è un diritto per gli **eredi** di avere un termine più favorevole, perché il creditore originario era rimasto inerte malgrado i presupposti per agire ci fossero prima del fallimento.

Cassazione civile sez. I, 05/09/2018, n.21661

Procedure concorsuali e datore di lavoro

L'art. 2 della l. n. 297 del 1982 e l'art. 2 del d.lgs. n. 82 del 1990, si riferiscono

all'ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle **procedure concorsuali** il datore di lavoro che è tale al momento in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta ed, inoltre, poiché il t.f.r. diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturato per t.f.r. fino al momento della cessione d'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non può vincolare l'INPS, che è estraneo alla procedura e che perciò deve poter contestare il credito per t.f.r. sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la garanzia dell'art. 2 l. n. 297 del 1982.

(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto insindacabile, da parte dell'INPS, la spettanza del diritto alla **prestazione del Fondo** di cui all'art. 2 del d.lgs. 29 maggio 1982, n. 297, benché la domanda di insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro fosse stata proposta dal lavoratore dopo che il primo aveva ceduto ad altri il ramo d'azienda cui il rapporto di lavoro afferiva).

Cassazione civile sez. lav., 19/07/2018, n.19277

Somme maturate dal lavoratore a titolo di Tfr

Nella vigenza dell'art. 2 l. n. 464 del 1972, abrogato dall'art. 46, comma 1, lett. e) d.lgs n. 148 del 2015, le somme maturate dal lavoratore a titolo di t.f.r. nel periodo di sottoposizione a Cigs antecedente alla sua successiva rioccupazione sono poste a carico del datore di lavoro, con la conseguenza che, nel caso di fallimento di quest'ultimo, deve ritenersi consentita l'insinuazione al passivo per i relativi importi nella procedura concorsuale.

Cassazione civile sez. I, 04/07/2018, n.17501

Pagamento del Tfr

Ai fini dell'accesso al Fondo di Garanzia Inps (istituito dalla l. 297/82) per il pagamento del TFR maturato e non corrisposto dal datore di lavoro, non è necessario che il lavoratore presenti istanza di fallimento nei confronti

dell'impresa, quando quest'ultima sia in astratto sottoponibile al fallimento ma in concreto non possa essere dichiarata fallita per l'esiguità del credito azionato (sotto soglia rispetto ai minimi di legge), essendo sufficiente in questi casi che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura esecutiva.

Tribunale Teramo sez. lav., 05/06/2018, n.414

Insolvenza nel pagamento del Tfr del datore di lavoro non dichiarabile fallito

Ai fini della tutela prevista dalla l. n. 297 del 1982 in favore dei lavoratori per il pagamento del TFR, in caso di **insolvenza del datore di lavoro**, ove quest'ultimo, pur assoggettabile al fallimento, non possa in concreto essere dichiarato fallito per aver cessato l'attività da oltre un anno, è ammissibile un'azione nei confronti del Fondo di garanzia, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della l. n. 297 citata, purché il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione forzata, salvo che risulti l'esistenza di altri beni aggredibili con l'azione esecutiva.

Cassazione civile sez. lav., 20/11/2017, n.27467

Pagamento del Tfr da parte dell'Inps

All'ipotesi del datore di lavoro non soggetto a fallimento, può assimilarsi quella del soggetto fallito, quando il fallimento viene chiuso anticipatamente, come nel caso in esame, perché, anche in questo caso, manca l'accertamento del credito nella procedura concorsuale, che può avvenire anche in un giudizio diverso, pure nei confronti dell'Inps, in quanto il giudicato eventualmente formatosi nel giudizio tra lavoratore e datore di lavoro, non sarebbe comunque opponibile all'Istituto.

Pertanto, poiché, nella specie, l'insolvenza è stata accertata con la sentenza di fallimento, non essendo concretamente esperibile alcuna esecuzione individuale nei confronti della società, ormai cancellata, né tantomeno dei soci, il Fondo di garanzia è tenuto al pagamento di quanto dovuto per TFR, pur in mancanza di un titolo esecutivo, in precedenza ottenuto dal ricorrente.

Tribunale Como sez. II, 27/07/2017, n.180

Fondo garanzia per il trattamento di fine rapporto

Ai fini della tutela prevista dalla L. n. 297 del 1982 in favore del lavoratore, per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, quest'ultimo, se assoggettabile a fallimento ma non dichiarabile fallito per la esiguità del credito azionato, va considerato in concreto non soggetto a fallimento e, pertanto, opera la disposizione di cui all'art. 2, quinto comma, della predetta L. n. 297 del 1982, secondo cui il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l'INPS alle condizioni previste dal comma stesso, essendo sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva.

Tribunale Siena sez. lav., 22/07/2017, n.135